

Il percorso di cambiamento di sesso: Profili processuali

Esposizione curata da
Elena Andrea Pucci



Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI



Panoramica normativa

- **La Legge 164 del 14.4.1982 -genesi-**
- Prima della promulgazione della legge: procedimenti di rettificazione di attribuzione originaria del sesso (art.454 c.c. Abrogato da DPR 3.11.2000) ma si tratta di forzature nell'ambito dell'ordinamento dello stato civile.
- Giurisprudenza di merito mostrava atteggiamenti di apertura
- Giurisprudenza di legittimità non ammetteva alcuna rettificazione dipendente da fatto volontario (interventi)
- Un caso solo di cambio anagrafico a seguito di intervento effettuato all'estero nel 1972 (Romina Cecconi) Trib. Lucca 17.4.1972.
- Vengono in considerazione argomenti quali: confusione, pregiudizio, affidamento di terzi, si fa riferimento al criterio della prevalenza.
- Intervento chirurgico come atto di menomazione dell'integrità fisica (lesioni personali gravissime).




Art.2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In dottrina si fa strada il convincimento che l'intervento di modificazione dei caratteri sessuali rientri nel libero sviluppo della persona umana meritevole quindi di tutela giuridica.

- La giurisprudenza anche costituzionale tuttavia non si evolve nel senso auspicato dai precedenti spunti dottrinali
- C. Cost. 98/1979 dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sull'ordinamento dello stato civile che non consentivano la variazione anagrafica
- L'Art.2 Costituzione rappresenta un catalogo chiuso che esaurisce i diritti della persona (A. Lorenzetti "Diritti in transito" - 2013)



- **La legge 164/82 ante riforma D.L.150/2011**
- Obiettivi:
- dare tutela giuridica ai casi di persone che si erano sottoposte ad intervento fuori dall'Italia
- sanare le predette situazioni anche sotto il punto di vista delle menomazioni volontarie del proprio corpo che fino ad allora venivano considerate lesioni personali gravissime (perdita della capacità di procreare)
- Si autorizzano atti dispositivi del proprio corpo volti a tutela della salute anche psichica
- Procedimento che si instaura con ricorso al Tribunale in composizione Collegiale.
- Competenza: Luogo di residenza del richiedente.
- Intervento necessario del Pubblico Ministero



- Se la persona richiedente è coniugata il ricorso andava notificato anche a moglie ed eventuali figli.
- Procedimento monofasico se intervento non richiesto perché già effettuato
- Procedimento in due fasi se non effettuato
 - parte contenziosa per giungere all'autorizzazione all'intervento
 - procedimento camerale per la rettifica anagrafica post intervento
- Possibile consulenza tecnica d'ufficio (dimensione psicologica)
- L'autorizzazione giudiziale serve a eliminare i limiti di indisponibilità di cui all'art.5 c.c.
- Sentenza costitutiva




- **Riforma D.Lgs. 150/2011**
- Procedimento introdotto con citazione:
- È sempre possibile richiedere contestualmente sia l'autorizzazione all'intervento che quella alla rettifica anagrafica
- Contenzioso ordinario
- Partecipazione del Pubblico Ministero e notificazione dell'atto anche a moglie e figli Art.31 c.3.D.Lgs.150/11
- Sentenza costitutiva
- Contributo unificato
- Formalità tipica del procedimento ordinario
- Validità non retroattiva della sentenza
- Passaggio in giudicato (sentenza provvisoriamente esecutiva)



- Se l'intervento è già stato eseguito il procedimento, sempre di tipo contenzioso, ordinario si limita alla verifica dell'avvenuta esecuzione dell'intervento.
- In alcuni casi è stata emessa una sentenza parziale per il solo intervento con sospensione del procedimento fino a verifica avvenuta dello stesso per poi procedere all'esame della domanda di rettificazione anagrafica. (tempi di attesa lunghi, possibili discriminazioni)
- Si tratta in realtà di un falso contraddittorio poiché nessuno dei citati può vantare un diritto in contrapposizione rispetto a quello fatto valere dalla persona istante.

Mancanza di moglie e figli: notifica al PM



- **Aspetti pratici:**

- **I Contributo unificato da €518 a €0**

La tassazione della sentenza

Contributo di Rete Lenford su detti problemi

Roma, Milano

- Gli adempimenti successivi



- **Conclusioni:**

La legge 164/82 offre la possibilità alle persona transgender di vedere tutelato il proprio diritto a raggiungere una sostanziale congruità tra soma e psiche attraverso interventi che in mancanza di disposizione legislativa erano limitati dall'art. 5 c.c.;

Art. 7 c.1 L.164/82: L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico.

Presuppone sempre l'intervento di una procedura giurisdizionale e l'ottenimento di una sentenza passata in giudicato.

La riforma operata dal D. Lgs. 150/2011 è di sola procedura.

Consente l'attribuzione di una identità anagrafica (sempre binaria) che rispecchi l'aspetto raggiunto attraverso terapie ed interventi.



Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

Grazie per l'attenzione.

Avv. Elena Andrea Pucci